

Contratto n 80
Leno, 12/09/2019

I.C. STATALE-REMEDELLO
Prot. 0003210 del 13/09/2019
06-03 (Entrata)

Spett.le – ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI REMEDELLO

CONTRATTO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Come da Vostra richiesta con la presente riepiloghiamo le condizioni, anche economiche, per lo svolgimento da parte di GALENO S.R.L di tutte le attività necessarie a garantire la sorveglianza sanitaria della Vostra impresa, come previsto dal **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**.

Le informazioni contenute nella presente proposta non possono essere divulgate a terzi estranei al rapporto.

La presente proposta ha validità trenta giorni dalla data indicata.

In caso di accettazione vorrete renderci copia della presente proposta con tutti gli allegati sottoscritta in originale dal legale rappresentate, anticipandone copia a mezzo PEC.

In caso di accettazione, la presente proposta varrà come contratto.

Il contratto ha forza di legge tra le parti.

CONFIDENTIAL. All rights reserved. Passing on or copying of this document, use and communication of its contents are not permitted without prior written authorization from GALENO SRL -CONFIDENZIALE. Tutti i diritti sono riservati. Ne è vietata la riproduzione, la consegna a terzi o comunque la diffusione senza il preventivo consenso scritto di GALENO SRL

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

GALENO s.r.l. è una struttura esterna privata convenzionata con l'imprenditore e costituita in forma di s.r.l. cui viene affidato il compito, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lett. a) di mettere a disposizione dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REMEDELLO un medico competente in possesso, come richiesto nel D.lgs 81/08 art. 38, di uno o più dei seguenti requisiti:

- Specializzazione in medicina del lavoro medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori;
- Docenza in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- Libera docenza nelle discipline suddette.

GALENO indicherà all'IMPRESA, che nominerà direttamente, il nominativo del medico competente, il quale, con l'accettazione dell'incarico, assumerà specifiche responsabilità, nonché l'obbligo di rispettare precisi doveri quali:

- La collaborazione nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di Sua competenza; la organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008);
- La partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
- L'impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
 1. preassunzione, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 2. periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, da Lei stabilita in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli da Lei indicati;
 3. su richiesta del lavoratore, qualora siano ritenute correlate ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 4. al rientro da infortunio o malattia dopo i sessanta giorni;
 5. in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 6. alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 7. a cura e spese del datore di lavoro, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti da Lei necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di

condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

- L'impegno a non effettuare visite mediche:
 1. per accertare stati di gravidanza;
 2. negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- L'impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 1. idoneità;
 2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 3. inidoneità temporanea;
 4. inidoneità permanente
- L'impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.
- L'impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008.
- L'obbligo, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:
 1. consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
 2. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
 3. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 4. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi.

L'IMPRESA affida e delega a GALENO s.r.l. il compito di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal decreto legislativo 81/2008 ai sensi della seconda parte dell'art. 18, co. 1, lett. g)..

GALENO, in ogni tempo, potrà indicare all'IMPRESA la necessità o l'opportunità di procedere alla nomina di un diverso medico competente in sostituzione di quello incaricato.

GALENO, in caso di necessità o opportunità (ad esempio assenza del medico competente per malattia o altro impedimento, anche non assoluto, di carattere temporaneo), potrà indicare all'IMPRESA l'opportunità di nominare un medico supplente per l'espletamento degli obblighi in carico al medico competente impedito.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Servizio di Sorveglianza Sanitaria: ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, GALENO metterà a disposizione dell'IMPRESA un medico competente per svolgere l'attività di Sorveglianza Sanitaria, nello specifico:

- Assunzione Incarico di Medico Competente
- Visita medica annuale con giudizio di idoneità
- Test specifici in relazione alla tipologia di attività svolta e nello specifico:
- Sopralluoghi, stesura del protocollo degli accertamenti, istituzione della cartella clinica individuale, elaborazione statistico epidemiologica, informazione sui rischi per la salute, rapporti con l'organo di vigilanza, l'elaborazione di una relazione annuale, la stesura del Piano Sanitario annuale, l'effettuazione degli accertamenti sanitari specifici in base al Gruppo Omogeneo di appartenenza, la tenuta dell'archivio sanitario aziendale

Per ciascuna mansione svolta dai dipendenti dell'IMPRESA la periodicità della sorveglianza sanitaria verrà stabilita in base a quanto previsto dal protocollo sanitario deciso dal medico competente.

Tutte le attività sopracitate verranno addebitate e fatturate all'IMPRESA al corrispettivo quantificato al punto 3 "Corrispettivi" o nell'allegata Tabella "Corrispettivi".

Servizio di consulenza: GALENO metterà a disposizione dell'IMPRESA un medico competente per svolgere le attività previste all'articolo 25 e 35 del D.Lgs 81/2008 e nello specifico:

- Visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi, provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi;
- Partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno;
- Consulenza in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Le suddette attività verranno preventivamente concordate con l'IMPRESA e documentate con appositi verbali che verranno controfirmati dai responsabili dell'IMPRESA.

Tali attività verranno addebitate e fatturate all'impresa in base tariffa oraria quantificata al punto 3 "Corrispettivi" o nell'allegata tabella.

Piattaforma informatica GALENO: GALENO metterà a disposizione dell'impresa il proprio servizio denominato "Piattaforma Galeno", che consentirà all'IMPRESA, attraverso funzionalità sia informative che dispositivi pensate tenendo conto della normale operatività di un imprenditore, di tenere sotto controllo, tramite la rete Internet, la posizione, la gestione e lo stato di ogni dipendente ai fini della sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro, ricevendo ogni tipo di informazione non riservata per legge a determinati soggetti, coperti da segreto professionale, o da vincoli circa la protezione dei dati sanitari (p.es organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie, tra i quali il medico competente). Detto servizio è regolato dalle condizioni generali di utilizzo della piattaforma Galeno, allegate al presente contratto sottoscritte dalle parti (allegato 4). E' fatto divieto assoluto di copiare in qualsiasi modo il servizio, in quanto protetto dalle leggi sul diritto d'autore.

I prezzi dei servizi indicati nell'allegata tabella (allegato 1) sottoscritta dalle parti sono relativi all'intero anno e devono essere considerati per il loro valore complessivo e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I prezzi indicati sono intesi al netto dell'IVA per le prestazioni dove questa deve essere per

legge applicata.

Sono escluse tutte le altre attività di consulenza non previste nella presente contratto, che in caso di richiesta da parte dell'IMPRESA a saranno fatturate come da tabella allegata.

I costi non specificati nel presente contratto o nell'allegata tabella verranno comunicati preventivamente all'azienda; saranno in ogni caso dovuti a GALENO i costi derivanti da obblighi di legge sopravvenuti rispetto alla conclusione del contratto, anche se non in questo espressamente previsti.

I costi relativi alla eventuale spedizione tracciabile della documentazione (tramite corriere), saranno a carico dell'IMPRESA. .

TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Le visite mediche, i relativi accertamenti strumentali ed ogni altra prestazione verranno fatturati alla fine del mese in cui le prestazioni sono state eseguite.

L'IMPRESA provvederà al pagamento della fattura emessa da GALENO mediante ricevuta bancaria a 30 giorni (TRENTA) dall'emissione della fattura.

In caso di mancato pagamento entro la scadenza stabilita, sarà facoltà di GALENO s.r.l. e del medico competente sospendere ogni servizio a favore dell'IMPRESA sino all'integrale pagamento da parte della stessa di quanto dovuto.

In caso di inadempimento protratto per oltre 30 giorni successivamente alla scadenza del termine di pagamento, sarà facoltà di GALENO s.r.l. considerare risolto il presente contratto per fatto e colpa dell'IMPRESA mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a.r.. Anche in caso di risoluzione del contratto resta fermo l'obbligo dell'IMPRESA di provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto a GALENO per le prestazioni effettuate e fatturate, oltre interessi moratori come per legge ex D. L.vo 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Dalla comunicazione di risoluzione la nomina del medico competente dovrà intendersi parimenti revocata e GALENO e il medico competente non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabile per eventuali violazioni, ritardi, omessa effettuazione di visite, mancata predisposizione di documentazione od omessa comunicazione alle autorità competenti, danni a dipendenti dell'IMPRESA o a terzi, sanzioni, multe, eccetera.

Parimenti, in caso di precedente sospensione del servizio per inadempimento dell'IMPRESA, GALENO e il medico competente non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabile per eventuali violazioni, ritardi, omessa effettuazione di visite, mancata predisposizione di documentazione od omessa comunicazione alle autorità competenti, danni a dipendenti dell'IMPRESA o a terzi, sanzioni, multe, eccetera.

Il presente contratto avrà la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente ogni anno per uguale periodo di tempo, salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della scadenza.

Nel caso in cui l'AZIENDA, dopo aver sottoscritto il presente accordo, sia in sede di prima applicazione che in caso di rinnovo, nomini altro medico competente ovvero comunque faccia effettuare le visite ad altro medico o si rivolga ad altro prestatore di servizi in vigenza di contratto, sarà dovuta a GALENO s.r.l. una somma di denaro a titolo di penale pari ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) dell'importo complessivo annuale previsto dal presente contratto.

Il presente contratto sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente esistente tra le parti. Ogni modifica del presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta. In caso di rinnovo, i corrispettivi convenuti saranno annualmente maggiorati della rivalutazione monetaria

interventuta nell'anno precedente secondo l'indice ISTAT FOI.

6. FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, l'adempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

GALENO s.r.l.

L'AMMINISTRATORE

Nicola Ruggieri

Data ___/___/___

Per accettazione in ogni Sua parte del presente contratto.

L'IMPRESA _____

Il legale rappresentate, nome e cognome _____

Firma  _____



Per accettazione espressa anche ex art. 1341 e 1342 cod. civ. delle seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

L'IMPRESA _____

Il legale rappresentate, nome e cognome _____

Firma  _____



Allegati:

- 1 - Tabella corrispettivi sottoscritta dalle parti;
- 2 - Scheda informazioni per fatturazione sottoscritta dall'IMPRESA;
- 3 - Condizioni utilizzo piattaforma informatica GALENO;
- 4 - Visura Registro Imprese dell'IMPRESA;
- 5 - Copia documento di identità legale rappresentate IMPRESA.